



Allegato 6)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del contratto pubblico per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio "PRIAMI", sito in Collesalvetti frazione Stagno Via Marx CIG 7097141A05

La responsabile dei Servizi economico-finanziari, in attuazione della determinazione n. 279 RG del 31.05.2017

avvisa che

è aperta una procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 1 lett. vv),60, e art 164 del D.Lgs.n.50/2016 e del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.2015 per la concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo denominato "Priami" di Stagno, sito in Collesalvetti, fraz. Stagno, alle seguenti condizioni:

ARTICOLO 1
OGGETTO

Oggetto della presente concessione è il servizio di gestione dell'impianto sportivo di calcio " Priami " di Stagno, sito in Collesalvetti, fraz. Stagno identificato al Catasto Fabbricati Foglio 27 particella 2193 e sullo stesso insistono gli immobili indicati nella Tav. 1 "Impianto sportivo Stagno" allegata al presente capitolato, ai fini dell'utilizzazione di tale impianto per la pratica di attività sportive, in via prioritaria calcio, ricreative, sociali, amatoriali e agonistiche, che comporta il diritto per il concessionario di percepire gli introiti derivanti dall'applicazione delle tariffe, dallo stesso proposte e approvate con deliberazione della Giunta Comunale che prevederà tariffe agevolate per le associazioni del territorio, nonché dalle attività commerciali accessorie.

L'impianto, come da Planimetria allegata, è composto da n. 3 campi da calcio così distinti:

1. campo da gioco in erba sintetica di circa mt 63X106 per 6.678 mq (planimetria n. 15) con omologazione della F.I.G.C. Lega nazionale dilettanti, per la disputa delle attività dei campionati della Lega Nazionale dilettanti e del settore giovanile scolastico, in scadenza il 01.06.2017 dotato di impianto di illuminazione;
2. campo da gioco in erba naturale di circa mt 67X106.50 per mq 7.135,50 mq (planimetria n. 11) con omologazione della F.I.G.C. Lega nazionale dilettanti per la disputa delle gare ufficiali fino alla categoria promozione valida fino al 7 novembre 2018;
3. campo da gioco in erba sintetica di circa mt 46X66 per 3.036 mq (planimetria n.7) con omologazione della F.I.G.C. Lega nazionale dilettanti per la disputa delle gare ufficiali fino alla categoria regionale C5 valida fino al 7 novembre 2018 dotato di impianto di illuminazione;

E' altresì presente un campo da calcio ridotto in erba sintetica mt 14.50X 26.30 (planimetria n.6)

All'interno dell'impianto sono presenti altresì le seguenti strutture:

- area destinata all'allenamento di circa mq. 1.176,00 adiacente al campo n.7
- edificio a servizio dei giocatori, spogliatoi ecc pari a 575,00 mq lordi c.a.
- edificio destinato ad infermeria pari a circa 38 mq lordi
- edifici destinati a magazzino pari a circa 143 mq lordi
- edificio destinato a bar pari a circa 108,00 mq lordi
- area a verde di ca 7200 mq adiacente al campo sportivo n.11

Il campo in erba naturale è corredata da tribuna omologata per 100 posti munita di CTV.

ARTICOLO 2 **DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è di anni 3 e decorrerà presumibilmente da luglio 2017. E' previsto l'eventuale prolungamento dell'affidamento per ulteriori due anni qualora l'aggiudicatario in sede di offerta abbia presentato interventi di miglioria, corredati da apposito piano economico finanziario, dal quale si evinca che l'ammortamento dell'investimento è superiore ad anni 3. E' prevista un'opzione di proroga per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, non superiore a sei mesi, nel rispetto del D.Lgs.n. 50/2016. La durata della concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Collesalvetti e il soggetto affidatario, fatta salva la decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale di riconoscimento se il Comune, nelle more della stipula della convenzione, stante l'imminenza della ripresa e della organizzazione dell'attività sportiva per la stagione sportiva 2017/2018, procede alla consegna anticipata delle strutture, sulla base della determinazione di aggiudicazione.

Il Comune di Collesalvetti si riserva la possibilità di sospendere l'affidamento per il tempo necessario alla realizzazione di eventuali lavori di manutenzione straordinaria a proprio carico qualora ne venga ravisata la necessità, senza che il concessionario nulla possa pretendere. In tale caso potrà essere richiesta una rinegoziazione del piano economico finanziario o della durata che non si traduca in una sostanziale modifica del contratto.

Il concessionario dovrà garantire la continuità del servizio rapportandosi con l'Ufficio Sport /Servizi economico-finanziari del Comune di Collesalvetti.

ARTICOLO 3 **VALORE DELLA CONCESSIONE**

Il valore complessivo del contratto, ai fini di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, comprensivo dell'eventuale prolungamento dell'affidamento di cui all'art. 2 e dell'eventuale proroga di sei mesi nelle more dell'espletamento delle nuove procedure di gara, ammonta ad € 485.983,62 conteggiata tenendo conto delle voci previste dall'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dagli introiti minimi (al netto di IVA) da parte del gestore, compreso l'utile di impresa, previsti per la concessione nel piano economico finanziario predisposto dal comune.

E' prevista la corresponsione da parte del soggetto gestore di un canone annuo pari ad € 16.385,00 oltre iva posto a base di gara, sul quale potranno essere presentate offerte in rialzo. L'importo a base di gara, per la durata triennale della convenzione è € 49.155,00 oltre iva al 22%.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs.n.50/2016, come modificato dal D.Lgs.n.56/2017, il costo complessivo della manodopera è pari ad € 22.041,82, valutando le attività di segreteria e reception, conduzione impianti tecnologici, pulizia e custodia, e manutenzione dei campi come indicate nella Relazione tecnica-illustrativa.

Non sono rilevati rischi da interferenza e pertanto non vi è obbligo di redazione del DUVRI.

Il canone sarà corrisposto in un'unica tranne entro il 31 ottobre di ciascun anno.

ARTICOLO 4 **OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare gli impianti prevalentemente per lo svolgimento di attività di calcio e secondariamente per le altre discipline quali ginnastica, atletica, ecc.

Il concessionario deve assicurare il funzionamento dell'impianto con la finalità di permettere il regolare svolgimento della pratica sportiva nella fascia oraria che va dalle ore 14,00 alle ore 19,00 per un lasso temporale non inferiore alle 3 ore dal lunedì al venerdì.

L'amministrazione si riserva l'uso dell'impianto per 5 gg. annui, senza alcun onere finanziario in capo alla stessa. L'amministrazione provvederà ad inoltrare la richiesta almeno 15 gg. prima.

L'impianto potrà essere utilizzato gratuitamente anche in occasione degli spettacoli natalizi e/o di fine anno delle scuole compatibilmente con le attività del soggetto gestore o per altre iniziative delle scuole per 10 gg. annui.

La concessione del servizio comporta ogni attività diretta, o indiretta, inherente la gestione economica del bene concesso.

Tra le prestazioni principali, fatto salvo quanto già specificato precedentemente e quanto sarà specificato nel presente capitolo e negli atti di gara, si segnalano:

- a. la custodia dell'impianto nella sua complessità compresa apertura e chiusura;
- b. la conduzione degli impianti tecnologici;
- c. volturazione in proprio capo e pagamento delle utenze relative a gas, elettricità, acqua;
- d. pagamento di eventuali tributi /o tariffe (TARI, imposta sulla pubblicità);
- e. la pulizia dell'intero complesso dato in gestione comprese le aree a verde;
- f. la manutenzione ordinaria riferita al servizio di gestione nella sua totalità nonché delle pertinenze esterne come meglio precisata all'art. 11 del presente capitolo;
- g. l'organizzazione dell'attività sportiva;
- h. l'attività di segreteria con personale all'uopo destinato;
- i. organizzazione attività didattica, sportivo-promozionale e sociale dei servizi resi alla cittadinanza;
- j. Introito delle tariffe per l'accesso alle strutture da parte di soggetti terzi, proposte dal gestore ed approvate dalla Giunta Comunale, e rendicontazione delle stesse all'Ente nella relazione indicata di seguito alla lett. l). Le tariffe dovranno essere esposte all'interno dell'impianto e ben visibili al pubblico;
- k. in caso di organizzazione di manifestazioni nell'area per le quali è previsto il rilascio di particolari autorizzazioni (es. eventi musicali, culturali, ecc.) oppure in caso di concessione dell'area a terzi per tali finalità, dovrà richiedere ai competenti uffici comunali tutte le autorizzazioni richieste dalla legge per il tipo di manifestazione che si andrà a svolgere;

1. invio all'Amministrazione Comunale (Lavori Pubblici e Servizi Economico-Finanziari) entro il mese di settembre successivo alla chiusura dell'anno sportivo precedente dei seguenti documenti:
 - relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile nel corso dell'anno solare;
 - copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione delle entrate tariffarie e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta;
- m. assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
- n. a dare immediata comunicazione al Comune circa danni all'impianto o alle attrezzature, eventuali inadempienze ed eventuale comportamento scorretto da parte degli utilizzatori.
- o. assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;
- p. rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
- q. obbligo di sottoscrizione di apposite polizza assicurativa di Responsabilità Civile e fideiussoria;
- r. eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per l'omologazione dei campi da gioco e/o dell'impianto, nonché per il rilascio delle certificazioni della CTV attualmente presente per la sola tribuna da 100 posti;
- s. Obbligo del soggetto gestore di applicare rette ridotte di almeno il 30% per l'iscrizione alla propria associazione per gli utenti residenti nel Comune di Collesalvetti;
- t. spese per la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Collesalvetti;
- u. Realizzazione di almeno un pozzo artesiano, previa richiesta della relativa autorizzazione all'ente competente, da realizzarsi, compatibilmente con i tempi necessari per il rilascio della predetta autorizzazione, entro il 31.12.2017 e comunque entro i 3 anni e versamento all'ente competente del canone dovuto per l'adduzione; l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto della normativa relativa alla realizzazione dei lavori pubblici e previa presentazione e approvazione del progetto da parte dell'amministrazione comunale.

Al momento della presa in consegna dei beni e in quello della restituzione, verrà sottoscritto un verbale di consistenza dei beni alla presenza di un rappresentante del Comune e di un rappresentante del soggetto affidatario.

Il soggetto gestore è fatto custode della struttura concessa e dei beni mobili in essa contenuti e risponderà dei danni cagionati, in violazione di tale obbligo.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

ARTICOLO 5 **SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

Il Concessionario è tenuto:

1. a fare uso della struttura nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dalle vigenti norme urbanistiche;
2. a rispettare il divieto di deposito di materiali estranei all'attività cui è adibita la struttura;
3. a fare uso dell'impiantistica elettrica a corredo della struttura sportiva nel rispetto del D. Lgs. n. 37/2008 (ex Legge n. 47/1990);
4. a fare corretto uso dell'impiantistica di distribuzione del gas (riscaldamento e acqua calda); in caso di usi diversi, sarà cura del Concessionario fornire al Comune le apposite autorizzazioni;
5. a fare uso dell'impianto nel rispetto della normativa antincendio, con particolare riferimento al numero, alla dislocazione e alla manutenzione dei presidi antincendio e al non superamento del numero delle persone che fruiscono in contemporanea la struttura; sarà cura del Concessionario fornire al Comune la seguente documentazione:
 - Piano di emergenza;
 - Piano di esodo;
 - Registro manutenzione dei presidi antincendio;
 - Nomina coordinatore alle emergenze;
 - Nomine addetti alle emergenze.

Il Concessionario provvederà altresì ad autocertificare gli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 6 **POLIZZA ASSICURATIVA**

Il concessionario stipulerà apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi con espressa attribuzione di tale qualità anche al concedente, agli utenti, agli atleti, al personale, agli spettatori che lo tenga indenne da tutti i danni verificatisi cagionati con un massimale minimo pari ad € 2.000.000,00, che abbia validità per tutto il tempo di durata della concessione e sia riferita all'impianto oggetto di convenzione, rilasciata da un istituto abilitato ai sensi del D.P.R. n. 385/1993.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Il concessionario dovrà rispondere di tutti i fatti che occorreranno in dipendenza della gestione e di quei comportamenti del personale, degli utenti della struttura, dei cittadini e di coloro che si trovino nell'impianto a qualsiasi titolo, e degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del d.lgs.n. 81/2008.

Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti ed anche a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

Il concessionario dovrà stipulare anche apposita polizza per i danni che dovessero occorrere alle struttura con un massimale pari a € 2.000.000,00.

ARTICOLO 7

CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto si obbliga a costituire una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per effetto dello stesso art. 103, comma 1, che rinvia al precedente art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e' ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire dei suddetti benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del c.c.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario; il Committente ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'affidatario per l'eventuale applicazione di penali.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

ARTICOLO 8 **ACCESSO AGLI IMPIANTI**

Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità.

ARTICOLO 9 **DIRITTO ALL'INFORMAZIONE**

Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.

ARTICOLO 10 **NORME GENERALI SULLA VIGILANZA**

Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

Sarà compito del Responsabile dell'impianto di cui l'aggiudicatario trasmetterà il nominativo alla stazione appaltante entro 10 gg. dalla consegna dell'impianto, tenere costantemente informati gli uffici del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

ARTICOLO 11 **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Il Concessionario è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, di tutti gli spazi i concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.

Eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per rinnovi di omologazioni dei campi da gioco e/o dell'impianto, nonché per la richiesta/rinnovo delle certificazioni della CTV sono a carico del gestore.

Il gestore, durante tutto il periodo di gestione, dovrà provvedere ad effettuare i controlli previsti per legge e le manutenzioni necessarie a mantenere efficienti gli impianti come di seguito indicato:

- Controllo ed eventuale sostituzione degli estintori;
- Controllo e verifica dell'impianto di terra;
- Verifiche e controlli dell'impianto di riscaldamento;
- Controllo e verifica dell'impianto autoclave ed addolcitore, ove esistenti;
- Controlli e verifica delle attrezzature sportive necessarie;
- Manutenzione ordinaria dell'intera struttura, degli impianti tecnologici e di quanto presente all'interno della stessa.

Il gestore al termine dell'affidamento dovrà restituire la struttura, gli impianti e quant'altro presente nella struttura pienamente efficienti, funzionanti ed omologati.

Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Comune invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare al Comune copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, nel caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.

ARTICOLO 12 **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

Fanno carico al Comune, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura sportiva.

Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Responsabile dell'impianto dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione comunale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati al Concessionario.

Il Comune assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della struttura entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo, fatti salvi casi di urgenza. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell'Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.

Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.

ARTICOLO 13 **MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NEGLI IMPIANTI**

Il concessionario, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti del Comune, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell'area dell'impianto sportivo strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. In tal caso dovrà produrre le prescritte certificazioni.

Il concessionario potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi (ulteriori a quelli eventualmente offerti in sede di gara) finalizzati allo sviluppo delle attività sportive

dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà del Comune e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per l'ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.

Qualora il concessionario effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte del Comune, quest'ultimo può, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all'acquisizione immediata al patrimonio dell'Ente, ovvero chiedere al concessionario stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.

Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 14 **PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO**

Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

ARTICOLO 15 **MODALITA' DI CONTROLLO**

Il Comune, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del Concessionario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione cui all'art. 31 del Regolamento, inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al soggetto gestore stesso.

ARTICOLO 16 **PENALITA'**

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato e negli atti di gara, applicherà al soggetto concessionario una penalità pari ad € 250,00 ogni volta che venga accertata una violazione degli obblighi che il concessionario si assume con la

sottoscrizione del contratto ed in violazione di quanto disposto dal bando e dal disciplinare. In caso di recidiva le penali potranno essere raddoppiate.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, notificata tramite PEC/raccomandata a.r., alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione. Per l'applicazione delle penali ci si riverrà sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 17 **SOSPENSIONE**

L'Amministrazione Comunale, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:

- a. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive;
- b. per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
- c. per il sopravvenire di situazioni atmosferiche avverse o per cause di forza maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
- d. per ragioni di Protezione Civile.

La sospensione sarà comunicata ai soggetti concessionari con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi eccezionali che non consentano tale preavviso.

In caso di sospensione nulla è dovuto dal Comune ai soggetti concessionari.

ARTICOLO 18 **REVOCA**

L'Amministrazione Comunale può revocare la concessione nei seguenti casi da intendersi quale giusta causa:

- a. motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o pubblico interesse;
- b. situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti del Comune;
- c. perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l'attribuzione della concessione come previsti dall'avviso;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purchè risultante dall'accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obbiettivi fondamentali dello Statuto del Comune di Collesalvetti o gravemente in contrasto con gli indirizzi di politica sportiva dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 19 **RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali può essere disposta nei seguenti casi:

- a. violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell'impianto o la sua regolare fruizione da parte della cittadinanza;
- b. esercizio di attività non autorizzate dal Comune che rechino nocimento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
- c. conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti;
- d. carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
- e. violazione del divieto di cessione della concessione;
- f. omessa presentazione del rendiconto di gestione;
- g. accertato occultamento di avanzi di gestione;
- h. altri casi espressamente previsti dal capitolato e dagli atti di gara.

La risoluzione sarà disposta anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.n. 50/2016.

A fronte di tali eventi il Comune diffiderà l'affidatario per iscritto mediante PEC/Raccomandata a.r., con invito ad eliminare l'inadempimento entro i termini ivi indicati. Laddove la ditta non adempia, si potrà immediatamente procedere alla risoluzione del contratto, così pure si potrà procedere alla risoluzione del contratto laddove vi siano reiterate violazioni degli obblighi contrattuali. In ogni caso, è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze e dalla eventuale maggior spesa derivante dall'affidamento del servizio ad altro operatore.

ARTICOLO 20 **RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo. Trova applicazione l'art. 109 del d.lgs.n.50/2016, nonché l'art' 48,comma 17, del D.Lgs.n.50/2016.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

E' facoltà del concessionario recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, mediante comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione Comunale con un preavviso non inferiore a tre mesi.

ARTICOLO 21

DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E SUBAPPALTO

E' fatto divieto di sub concedere il contratto per la gestione dell'impianto. Il concessionario può subappaltare parti del servizio nella misura massima del 30% con

riferimento alle prestazioni secondarie che sono quelle legate alla gestione delle attività collaterali all'esercizio della pratica sportiva (ad es. servizio di pulizia, servizio gestione bar ecc.), in applicazione di quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs.n. 50/2016 in combinato disposto con l'art. 105 del medesimo decreto.

ARTICOLO 22

PUBBLICITA'

Il soggetto gestore potrà dar corso alla pubblicità all'interno dell'impianto sportivo previa richiesta e pagamento delle somme sull'imposta per la pubblicità, se dovuta. Per informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Collesalvetti in Via Umberto I.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

ARTICOLO 24

SPESE DI ROGITO - NORME DI RINVIO

Le spese necessarie per la sottoscrizione del contratto sono da intendersi a carico del soggetto affidatario (es. imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.).

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda agli atti di gara, al D.Lgs.n. 50/2016, al Regolamento Comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 03.06.2015 e a quanto previsto dalla normativa vigente

ARTICOLO 25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.n. 193/2006, saranno trattati in funzione di questa procedura e conservati presso l'Amministrazione.

Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n. 193/2006.

Titolare del Trattamento è il Comune di Collesalvetti, Responsabile del Trattamento è il Responsabile dei Servizi economico-finanziari.

ARTICOLO 26

INFORMAZIONI

Il responsabile unico del procedimento è la Rag. Donatella Donati, tel. 0586/980230, e.mail d.donati@comune.collesalvetti.li.it.

Per l'ufficio lavori pubblici, relativamente alle caratteristiche dell'impianto, referente è l'Arch. Giovanni Giovacchini che potrà essere contattato allo 0586 980278 e.mail g.giovacchini@comune.collesalvetti.li.it.

Il soggetto aggiudicatario dichiarerà in sede di gara il domicilio al quale saranno inoltrate le apposite comunicazioni.

Allegati:

1) Relazione tecnica illustrativa e piano economico finanziario e relativi Allegato A) e B)

Tav.1 Planimetria aree

Collesalvetti, lì 31.05.2017

La Responsabile dei Servizi economico finanziari

Rag. Donatella Donati